Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 102° — Numero 260**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 ottobre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 2 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1961, registro n. 14 Esercito, foglio 110.

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

JAZEOLLA Italo di Giuseppe da San Giorgio la Molara (Benevento), classe 1917, sergente maggiore, 61ª brigata coloniale. — Sottufficiale addetto al comando di brigata coloniale, assumeva compiti delicati e, in un momento di particolare gravità, raccoglieva un gruppo di ascari sbandati conducendoli arditamente al fuoco. Riusciva così a contenere una minacciosa infiltrazione nemica. — Cheren, 17-25 marzo 1941.

(6578)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 18 *luglio* 1961
registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1961
registro n. 11 *Esercito, foglio n.* 137

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

ALFARANO Salvatore di Giovanni da Supersano (Lecce), classe 1905, ex camicia nera, 63ª legione cc.nn. « Tagliamento », 79° battaglione. — Portaordini di Battaglione, durante cinque giorni di aspri combattimenti difensivi si prodigava con alto senso del dovere, e senza concedersi riposo, per assicurare il collegamento fra il Comando e le Compagnie dipendenti. Chiusasi la morsa nemica alle spalle del Battaglione, rimasto privo di ogni altro collegamento, spontaneamente si offriva per recapitare una richiesa di aiuto ad altro Battaglione situato in posizione arretrata Incurante del pericolo, con preclarè senso di abnegazione, attraversava terreno battuto dal fuoco delle opposte armi e infestato da pattuglie nemiche portando brillantemente a termine il compito affidatogli. — Tschebotarewsky (Fronte del Don, 20-25 agosto 1942.

(6576)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 1987.

Trasformazione di scuole di magistero professionale per la donna in Istituti tecnici femminili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli Istituti tecnici femminili;

Rienuta l'opportunità di operare la formale trasformazione in Istituti tecnici femminili delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili già da vari anni funzionanti — in via sperimentale — come Istituti tecnici femminili;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1960 le sottoelencate scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili sono trasformate in Istituti tecnici femminili ad indirizzo generale:

1) Cortona;
2) Cosenza;
3) Firenze;
4) Forlì;
5) L'Aquila;
6) Macerata;
7) Mantova;
8) Milano;
9) Napoli;
10) Padova;
11) Pisa;
12) Roma « Margherita di Savoia »;
13) Roma « Maria Pia »;
14) Roma « Principessa di Piemonte »;
15) Siena;
16) Taranto.

Art. 2.

Le scuole di magistero professionale per la donna di cui all'art. 1 cesseranno gradualmente il loro funzionamento a decorrere dal 1° ottobre 1960.

Dalla stessa data cesseranno gradualmente di funzionare anche le scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero di cui al precedente comma.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono indicati nelle tabelle *A, B, C* e *D*, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Alle trasformazioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729.

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *E*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 5.

Gli Istituti tecnici femminili di cui al precedente articolo 1 sono autorizzati a rilasciare diplomi di abilitazione e certificati di studio originali in sostituzione di quelli provvisori rilasciati durante il periodo del loro funzionamento in via sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1960

GRONCHI

MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 125. — VILLA

TABELLA A

Tabella organica degli Istituti tecnici femminili derivanti dalla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili di Cortona, Mantova, Milano e Siena.

Numero dei corsi: 1

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I. — Personale direttivo e insegnante			
Preside	1	—	La preside ha l'obbligo di insegnare in una cattedra di ruolo.
Italiano, storia, educazione civica e geografia	1	—	Nella I e II classe del corso.
Italiano, storia e educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso.
Scienze naturali, fisica, chimica e merceologia	1	—	Nelle classi del corso.
Disegno e storia dell'arte	1	—	Nella III, IV e V classe del corso.
Economia domestica	1	—	Nelle classi del corso.
Disegno	—	1	—
Matematica e contabilità	—	1	—
Pedagogia	—	1	—
Legislazione sociale e servizi sociali	—	1	—
Lingua straniera	—	1	—
Igiene e puericultura	—	1	—
Religione	—	1	—
II. — Personale insegnante tecnico-pratico			
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di economia domestica	1	—	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di sartoria	1	1	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di biancheria	1	—	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di ricamo	—	1	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di trine	—	1	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di maglieria	—	1	—
III. — Personale amministrativo			
Segretario ragioniere economo	1	—	—
Applicati (di cui uno con mansioni di magazziniere)	3	—	—
IV. — Personale ausiliario			
Bidelli	4	—	—

Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18. La titolare di economia domestica è tenuta a completare l'orario fino a 18 ore nel relativo laboratorio.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA B

Tabella organica degli Istituti tecnici femminili derivanti dalla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili di: L'Aquila, Firenze, Forlì, Macerata, Padova, Pisa, Roma « Principessa di Piemonte ».

Numero dei corsi 2

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I. — Personale direttivo e insegnante			
Preside	1	—	La preside ha l'obbligo di insegnare in una cattedra di ruolo.
Italiano, storia, educazione civica e geografia	2	—	Nelle prime due classi di ciascun corso.
Italiano, storia e educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di ciascun corso.
Pedagogia	1	—	Nelle classi dei due corsi.
Lingua straniera	1	—	Nelle classi dei due corsi.
Matematica	1	—	Nelle classi dei due corsi.
Scienze naturali, fisica, chimica e merceologia	2	—	Nelle classi dei due corsi.
Disegno	1	—	Nella I e II classe dei due corsi.
Disegno e storia dell'arte	2	—	Nella III, IV e V classe dei due corsi.
Economia domestica	2	—	Nelle classi dei due corsi.
Legislazione sociale e servizi sociali	—	1	—
Contabilità	—	1	—
Igiene e puericultura	—	1	—
Religione	—	1	—
II. — Personale insegnante tecnico-pratico			
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di economia domestica	2	—	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di sartoria	2	1	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di biancheria	1	—	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di ricamo	1	1	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di trine	—	1	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di maglieria	—	1	—
Insegnante tecnico-pratico	1	—	—
III — Personale amministrativo			
Segretario ragioniere economo	1	—	—
Applicati (di cui uno con mansioni di magazziniere)	4	—	—
IV — Personale ausiliario			
Bidelli	6	—	—

Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18 Le titolari di economia domestica sono tenute a completare l'orario fino a 18 ore nel relativo laboratorio.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA C

Tabella organica degli Istituti tecnici femminili derivanti dalla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili di Cosenza, Roma « Margherita di Savoia », Roma « Maria Pia » e Taranto.

Numero dei corsi: 3

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I. — Personale direttivo e insegnante			
Preside	1	—	La preside ha l'obbligo di insegnare in una cattedra di ruolo.
Italiano, storia, educazione civica e geografia	3	—	Nella I e II classe di ciascun corso.
Italiano, storia e educazione civica	3	—	Nella III, IV e V classe di ciascun corso.
Pedagogia	1	—	Nelle classi di due corsi.
Pedagogia	—	1	—
Lingua straniera	1	—	Nelle classi di due corsi.
Lingua straniera	—	1	—
Matematica	1	—	Nelle classi di due corsi.
Matematica	—	1	—
Scienze naturali, fisica, chimica e merceologia	3	—	Nelle classi di ciascun corso.
Disegno	1	—	Nella I e II classe di due corsi.
Disegno	—	1	—
Disegno e storia dell'arte	3	—	Nella III, IV e V classe di ciascun corso.
Economia domestica	3	—	Nelle classi di ciascun corso.
Legislazione sociale e servizi sociali	—	1	—
Contabilità	—	1	—
Igiene e puericultura	—	1	—
Religione	—	1	—
II. — Personale insegnante tecnico-pratico			
Insegnanti tecnico-pratici per il laboratorio di economia domestica	2	—	—
Insegnanti tecnico-pratici per il laboratorio di sartoria	3	1	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di biancheria	1	1	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di ricamo	1	—	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di trine	1	—	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di maglieria	—	1	—
Insegnante tecnico-pratico	3	—	—
III. — Personale amministrativo			
Segretario ragioniere economo	1	—	—
Applicati (di cui due con mansioni di magazziniere)	5	2	—
IV. — Personale ausiliario			
Bidelli	8	2	—

Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18. Le titolari di economia domestica sono tenute a completare l'orario fino a 18 ore nel relativo laboratorio.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA D

Tabella organica dell'istituto tecnico femminile derivante dalla trasformazione della scuola di magistero professionale per la donna e dell'annessa scuola professionale femminile « Elena di Savoia » di Napoli.

Numero dei corsi 5

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I. — Personale direttivo e insegnante			
Preside	1	—	La preside ha l'obbligo di insegnare in una cattedra di ruolo.
Italiano, storia, educazione civica e geografia	5	—	Nella I e II classe di ciascun corso.
Italiano, storia e educazione civica	5	—	Nella III, IV e V classe di ciascun corso.
Pedagogia	2	—	Nelle classi di quattro corsi.
Pedagogia	—	1	—
Lingua straniera	2	—	Nelle classi di quattro corsi.
Lingua straniera	—	1	—
Matematica	2	—	Nelle classi di quattro corsi.
Matematica	—	1	—
Scienze naturali, fisica, chimica e merceologia	5	—	Nelle classi dei cinque corsi.
Disegno	2	—	Nella I e II classe di quattro corsi.
Disegno	—	1	—
Disegno e storia dell'arte	5	—	Nella III, IV e V classe dei cinque corsi.
Economia domestica	5	—	Nelle classi dei cinque corsi.
Legislazione sociale e servizi sociali	—	1	—
Contabilità	—	1	—
Igiene e puericultura	—	1	—
Religione	—	2	—
II — Personale insegnante tecnico-pratico			
Insegnanti tecnico pratici per il laboratorio di economia domestica	5	—	—
Insegnanti tecnico-pratici per il laboratorio di sartoria	5	1	—
Insegnanti tecnico-pratici per il laboratorio di biancheria	2	1	—
Insegnanti tecnico-pratici per il laboratorio di ricamo	3	1	—
Insegnanti tecnico-pratici per il laboratorio di trine	1	1	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di maglieria	1	—	—
Insegnanti tecnico-pratici	2	—	—
III — Personale amministrativo			
Segretario ragioniere economo	1	—	—
Applicati (di cui due con mansioni di magazziniere)	8	—	—
IV — Personale ausiliario			
Bidelli	12	3	—

Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18. Le titolari di economia domestica sono tenute a completare l'orario fino a 18 ore nel relativo laboratorio. La insegnante tecnico-pratica per il laboratorio di maglieria è tenuta a completare l'orario fino a 24 ore settimanali in eventuali classi collaterali.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA *E*

Prospetto dei contributi annui a carico dello Stato a decorrere dal 1° ottobre 1960 per il funzionamento degli Istituti tecnici femminili derivanti dalla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili.

ISTITUTI		Contributo annuo dello Stato
Istituto tecnico femminile di Cortona	L.	22.500.000
Istituto tecnico femminile di Cosenza	»	42.905.800
Istituto tecnico femminile di Firenze	»	38.450.000
Istituto tecnico femminile di Forlì	»	38.872.800
Istituto tecnico femminile di L'Aquila	»	38.999.000
Istituto tecnico femminile di Macerata	»	52.243.130
Istituto tecnico femminile di Mantova	»	26.533.010
Istituto tecnico femminile di Milano	»	36.370.000
Istituto tecnico femminile di Napoli	»	100.500.000
Istituto tecnico femminile di Padova	»	54.396.800
Istituto tecnico femminile di Pisa	»	40.050.000
Istituto tecnico femminile di Roma « Margherita di Savoia »	»	91.039.400
Istituto tecnico femminile di Roma « Maria Pia »	»	74.323.100
Istituto tecnico femminile di Roma « Principessa di Piemonte »	»	57.556.100
Istituto tecnico femminile di Siena	»	26.327.520
Istituto tecnico femminile di Taranto	»	48.461.900

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 1988.

Sostituzione della tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Rimini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1730, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Leon Battista Alberti » di Rimini;

Considerato che occorre modificare la tabella organica annessa al predetto decreto presidenziale in relazione alle mutate esigenze scolastiche;

Ritenuto che occorre adeguare il contributo ordinario previsto dall'art. 22 del decreto Presidenziale citato in conseguenza dei miglioramenti economici a favore del personale statale successivamente intervenuti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1730, viene sostituita da quella allegata al presente decreto, a decorrere dal 1° ottobre 1960.

Art. 2.

Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto Presidenziale predetto a favore dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Leon Battista Alberti » di Rimini, viene fissato, in L. 41.600.000, a decorrere dall'esercizio 1960-1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

MEDICI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 128. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Rimini

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (Ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
Personale incaricato	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 95 settimanali)	
7. Insegnanti tecnici pratici	2
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	4

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 1989.

Sostituzione della tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Valenza (Alessandria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il proprio decreto del 28 gennaio 1953, n. 754, con il quale, è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Valenza;

Ritenuto che occorre modificare la tabella organica annessa al predetto decreto e che occorre adeguare il contributo ordinario previsto dall'art. 22 del medesimo decreto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 754, viene sostituita da quella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto presidenziale citato a favore dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « B. Cellini » di Valenza (Alessandria) viene fissato in L. 38.000.000.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1960.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato. sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

MEDICI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 127. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Valenza (Alessandria)

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (Ruolo *A*)	2
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
Personale incaricato	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 140 settimanali)	
7. Insegnanti tecnici pratici (1)	4
8. Applicati	—
9. Persone di servizio	2

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 1990.

Trasformazione della Scuola internazionale di liuteria di Cremona in Istituto professionale internazionale per l'artigianato liutario e del legno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduti gli articoli 5 e 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 736;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1960 la Scuola internazionale di liuteria di Cremona è trasformata in Istituto professionale internazionale per l'artigianato liutario e del legno, avente finalità e ordinamento speciali.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio di mansioni di ordine esecutivo nei vari settori dell'artigianato liutario e del legno.

Esso è costituito da:

1. Scuola professionale per l'artigianato liutario, con sezione per:
liutaio.
2. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
mobiliere.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 5 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e Istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica e chimica; tecnologia e disegno professionale; storia degli strumenti; cultura musicale; violino principale; tecnologia professionale; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concesssione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine

e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 33.800.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 24.

Il regio decreto 30 maggio 1940, n. 736, relativo all'ordinamento della scuola internazionale di liuteria, è abrogato.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

MEDICI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 126. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale internazionale per l'artigianato liutario e del legno di Cremona

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (Ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
Personale incaricato	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 74 settimanali)	
7. Insegnanti tecnici pratici (1)	3
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038.

Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono così modificati:

« Il limite di età di 14 anni di cui al precedente comma è elevato a 18 anni qualora i figli, salvo quanto è previsto dall'articolo 10, siano a carico dei genitori e non svolgano attività comunque retribuita.

Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'Università ».

Art. 2.

All'articolo 5 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma:

« In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico può essere fornita anche con atto notorio ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico predetto è così modificato:

« Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 23 del testo unico predetto è così modificato:

« Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di due anni ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 27 del testo unico predetto è così modificato:

« Il contributo per gli assegni familiari è dovuto sull'intero ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ciascun prestatore di lavoro ».

Art. 6.

L'articolo 33 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro è fissata nelle tabelle di seguito indicate annesse al presente testo unico:

1) Tabella *A*, per le aziende esercenti attività di natura industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e di scarico dei porti; per le aziende esercenti attività di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti; per le aziende esercenti attività artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonchè di quelli assunti specificatamente per la essiccazione della foglia verde presso detti magazzini;

2) Tabella *B*, per le aziende esercenti attività di credito; per le aziende esercenti attività di assicurazione e per le aziende esercenti servizi tributari appaltati;

3) Tabella *C*, per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

Alle società e agli enti cooperativi e consorziali in genere si applicano le tabelle suddette secondo l'attività da essi esercitata.

Le aziende municipalizzate provvedono all'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei riguardi dei propri dipendenti ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.

L'appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie è determinata sulla base della appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso cui sono occupati ».

Art. 7.

L'art. 34 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sarà stabilito quale delle tabelle indicate nell'articolo 33 si debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate dall'articolo citato, nè tra gli enti contemplati dagli articoli 79 a 81.

Il decreto di cui al comma precedente obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni relative agli assegni familiari applicabili per le categorie delle corrispondenti tabelle ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 37 del predetto testo unico è così modificato:

« Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 48 del predetto testo unico è così modificato:

« La Cassa ha una sola gestione con contabilità unica delle prestazioni e dei contributi. Essa è amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento ».

Art. 10.

L'articolo 50 del predetto testo unico è così modificato:

« Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa, una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, nonchè i contributi, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, a favore dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale per la istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.).

Sulle attività nette di ciascun esercizio della gestione, una quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato predetto, è destinata a un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passività della gestione negli esercizi futuri.

Le attività residue di ciascun esercizio sono destinate agli scopi di cui all'articolo 53 nei limiti che saranno fissati in base all'articolo 51.

I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accrediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito dei suoi investimenti ».

Art. 11.

L'articolo 51 del predetto testo unico è così modificato:

« Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, a determinare, sulle attività residue di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, la quota parte delle disponibilità per gli scopi previsti dall'articolo 53 ».

Art. 12.

L'articolo 54 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Sovraintende alla Cassa unica il Comitato speciale per gli assegni familiari, presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e in sua vece dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

a) il direttore generale della previdenza e della assistenza sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'artigianato; un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori rispettivamente della foglia del tabacco, del credito, dell'assicurazione, dei servizi tributari appaltati; due rappresentanti delle cooperative. La nomina dei predetti rappresentanti è fatta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;

d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, un rappresentante del Ministero della marina mercantile, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali.

Per i membri indicati alle lettere *a)*, *b)*, *d)* e per ciascuna delle rappresentanze delle categorie indicate alla lettera *c)* può essere nominato un membro supplente.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può nominare esperti che abbiano particolare competenza nella materia; essi non hanno diritto di voto. Altresì non hanno diritto di voto i membri del Comitato di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del presente articolo quando siano poste all'ordine del giorno del Comitato predetto le materie di cui al n. 3) del successivo articolo 55.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.

I membri nominati in sostituzione di coloro che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale durano in carica fino al termine di scadenza dei membri che furono chiamati a sostituire.

Il Comitato può costituire Commissioni particolari per l'esame dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni e per lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno.

Alle riunioni del Comitato interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o in sua vece uno dei vice direttori generali da lui designato, e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi, per l'esame di questioni particolari, i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle Amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse ».

Art. 13.

Il n. 3) dell'articolo 55 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« 3) fare proposte per la determinazione dei contributi e degli assegni ».

Art. 14.

Al secondo comma dell'articolo 56 del predetto testo unico sono soppresse le parole: « e delle relative sezioni ».

Art. 15.

L'articolo 59 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro ed il lavoratore abbia compiuto nel mese almeno 104 ore lavorative se operaio e 130 se impiegato.

Qualora la durata del lavoro compiuto nel mese risulti inferiore ai limiti suddetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate ».

Art. 16.

Le parole « Nel settore dell'agricoltura » contenute nell'articolo 65 del predetto testo unico sono sostituite dalle seguenti: « Per l'agricoltura ».

Art. 17.

L'articolo 67 del predetto testo unico è così modificato:

« Agli impiegati e dirigenti di aziende agricole, al personale che risulti occupato in attività agrarie ed in lavorazioni connesse, complementari od accessorie per le quali non si applichi la procedura stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di attuazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, nonchè al personale dipendente da datori di lavoro tenuti ad applicare la tabella *A* per effetto del decreto emanato a norma degli articoli 34 e 81 del presente testo unico, gli assegni familiari sono corrisposti secondo le norme di cui agli articoli seguenti ».

Art. 18.

All'articolo 76 del predetto testo unico sono soppresse le parole « del settore ».

Art. 19.

L'articolo 81 del predetto testo unico è così modificato:

« Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici non escluso dall'applicazione delle disposizioni relative agli assegni stessi a norma dell'articolo 79 del presente testo unico, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e coi Ministri interessati, sarà stabilito quale delle tabelle previste nel precedente articolo 33 debba essere applicata al personale predetto, avuto riguardo alle affinità che esso presenta con le categorie ivi indicate ».

Art. 20.

Al titolo III del predetto testo unico le parole « Norme particolari di settori » sono sostituite dalle seguenti: « Norme particolari ».

Le intestazioni dei capi I, II, III e IV sono così modificate:

« Capo I: per l'industria, l'artigianato, il commercio e le professioni e arti e la lavorazione della foglia del tabacco ».

« Capo II: per l'agricoltura ».

« Capo III: per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati ».

« Capo IV: per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editorali ».

Art. 21.

Il secondo comma dell'articolo 49, l'articolo 52 e l'articolo 64 del testo unico predetto sono abrogati.

Art. 22.

Sono soppressi i settori costituiti nella Cassa unica per gli assegni familiari dalle norme anteriori alla presente legge e le loro attività e passività sono devolute alla gestione unica istituita con la presente legge.

Sono abrogati i limiti massimi della retribuzione previsti dalle norme anteriori alla presente legge ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari.

Restano in vigore i limiti minimi previsti agli stessi fini dalle norme vigenti. Per le categorie di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge detto limite minimo è stabilito in lire 600 giornaliere.

Il salario convenzionale previsto nel primo comma dell'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è elevato a lire 500 giornaliere.

Art. 23.

Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura, è contenuto nella misura annua indicata dall'articolo 2 della legge 17 dicembre 1958, n. 1206.

Successivamente al periodo predetto il contributo stesso sarà determinato annualmente con la legge del bilancio dello Stato.

Art. 24.

Il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è fissato con la stessa decorrenza di cui al successivo articolo 25, secondo comma della presente legge nella misura dello 0,20 per cento della retribuzione, determinata nei modi e nei limiti stabiliti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La nuova misura degli assegni e dei contributi di cui alle tabelle annesse alla presente legge si applica dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Per i lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici della agricoltura le prestazioni saranno corrisposte nella misura prevista dalla tabella *A*) annessa alla presente legge a decorrere dal 1° luglio 1961.

Dalla data di applicazione di cui al secondo comma del presente articolo, e limitatamente al 30 giugno 1964, sono stabiliti ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, un massimale retributivo pari a lire 2.000 giornaliere per le aziende classificate commerciali secondo la vigente legislazione previdenziale, nonchè per le aziende classificate artigiane ai sensi del decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive modificazioni ed integrazioni ed un massimale pari a lire 2.500 giornaliere per tutte le altre aziende.

Per le aziende classificate artigiane secondo le norme del precedente comma fino al 30 giugno 1964 il contributo è calcolato sulla retribuzione effettiva lorda, dedotta una somma giornaliera, come dalla tabella *D*) annessa alla presente legge.

A decorrere dal 1° luglio 1964 il pagamento di tutti i contributi previsti dal presente articolo e dalle tabelle annesse alla legge sarà effettuato sull'intera retribuzione, escluso ogni massimale ed ogni deduzione.

Art. 26.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazione e modifica dei contributi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO —
GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*).

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO

Per le aziende esercenti attività di natura industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e di scarico dei porti; per le aziende esercenti attività di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti; per le aziende esercenti attività artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonchè di quelli assunti specificatamente per la essiccazione della foglia verde presso detti magazzini.

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

A) *Assegni settimanali.*

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto:

Dirigenti, impiegati ed operai:

per ciascun figlio	L. 1.140
per il coniuge	» 828
per ciascun ascendente	» 330

B) *Contributo.*
(a carico del datore di lavoro)

Misura:

a) per gli operai agricoli addetti alle colture e all'allevamento del bestiame esclusi quelli comunque addetti alle macchine mosse da agenti inanimati: lire 110,10 per giornata di lavoro;

b) per tutte le altre categorie: 17,50 per cento sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare minimo della retribuzione assoggettabile a contributo*:

Lire 500 giornaliere.

TABELLA *B*).

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO

Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca nazionale del lavoro, Istituto di San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena);
Banche di interesse nazionale (Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma);
Banche di provincia: Banche popolari, Agenti di credito; Banchieri privati, Istituti finanziari; Casse rurali, agrarie, enti ausiliari; Agenti di cambio; Commissionari di borsa e cambiavalute; Casse di risparmio; Monti di credito su pegno di 1ª e 2ª categoria; Federazioni regionali delle Casse di risparmio; Enti equiparati; Esattorie; Tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno;
Imprese assicuratrici, agenti e subagenti di assicurazione; Servizi tributari appaltati.
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

A) *Assegni mensili.*
(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26)

Aventi diritto:
Dirigenti, impiegati ed operai:

per ciascun figlio	L. 6.500
per il coniuge	» 6.500
per ciascun ascendente	» 6.500

B) *Contributo*
(a carico del datore di lavoro)

Misura: 18 per cento sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare minimo della retribuzione assoggettabile a contributo*:

Lire 600 giornaliere.

TABELLA *C*).

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO

Per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

A) *Assegni mensili.*
(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26)

Per ciascun figlio	L. 5.720
Per il coniuge	» 4.082
Per ciascun ascendente	» 1.768

B) *Contributo*
(a carico del datore di lavoro)

Misura: 12,80 per cento sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare minimo della retribuzione assoggettabile a contributo*:

Lire 500 giornaliere.

TABELLA *D*).

DEDUZIONI DA OPERARE SUL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE LORDA DELLE AZIENDE ARTIGIANE (Articolo 25 della legge).

Retribuzione lorda giornaliera:

fino	a	L. 900	da dedurre	L.	100
da 901	a	» 1000	»	»	200
da 1001	a	» 1100	»	»	220
da 1101	a	» 1200	»	»	240
da 1201	a	» 1300	»	»	260
da 1301	a	» 1400	»	»	280
da 1401	a	» 1500	»	»	300
da 1501	a	» 1600	»	»	320
da 1601	a	» 1700	»	»	340
da 1701	a	» 1800	»	»	360
da 1801	a	» 1900	»	»	380
da 1901	a	» 2000	»	»	400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1039.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Valentino, in località Ponte della Muda, del comune di Cordignano (Treviso).

N. 1039. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Valentino, in località Ponte della Muda del comune di Cordignano (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 154. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1040.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Arduino, in località Monteavorio, del comune di Urbino (Pesaro e Urbino).

N. 1040. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Arduino, in località Monteavorio del comune di Urbino (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 155. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1961.

Inquadramento, variazione e radiazione dalla tariffa di alcuni tipi di tabacchi lavorati esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;
Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;
Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545;
Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro in data 27 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1960, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 347;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di alcuni nuovi tipi di sigarette estere nella classificazione di cui alla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, numero 1545, in base ai prezzi richiesti dai fornitori;

Ritenuto che occorre provvedere altresì alla variazione dell'inquadramento di alcuni tipi di sigarette di produzione estera nella classificazione di cui alla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, in base ai nuovi prezzi richiesti dai fornitori;

Ritenuto infine che occorre provvedere alla radiazione dalla tariffa di alcuni tipi di sigarette di produzione estera;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, i seguenti tipi di sigarette sono inquadrati nei prezzi di tariffa a fianco di ciascuno indicati:

Diana filter: L. 14.000 il kg. convenzionale;

Diana filter king-size: L. 15.500 il kg. convenzionale.

Art. 2.

Nella classificazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, i seguenti tipi di sigarette di produzione estera sono inquadrati nei prezzi a fianco di ciascuno indicati:

Sigarette di produzione estera provenienza C.E.E.:

Gauloises disque bleu filtre, L. 11.500 il kg. convenzionale più dazio;

Gitanes filtre, L. 12.500 il kg. convenzionale più dazio;

Gauloises caporal ordinaire (variazione), L. 11.500 il kg. convenzionale più dazio;

Gitanes caporal ordinaire (variazione), L. 12.500 il kg. convenzionale più dazio:

Celtiques (variazione), L. 13.000 il kg. convenzionale più dazio.

Art. 3.

I seguenti tipi di sigarette di produzione estera, già inquadrati nei prezzi di tariffa di cui al decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro in data 27 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1960, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 347, sono radiati dalla tariffa stessa:

Sigarette di produzione estera provenienza C.E.E.:

Olandese: « Diana filter »;

Tedesca: « Hellas ».

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1961

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1961
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 377. — MONACELLI

(6582)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « Lingua e letteratura inglese » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pavia, è vacante la cattedra convenzionata di « Lingua e letteratura inglese », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6717)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 344, l'Amministrazione comunale di Monterenzio (Bologna), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6618)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 343, l'Amministrazione comunale di Fontanelice (Bologna), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6619)

Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 342, l'Amministrazione comunale di Tocco Caudio (Benevento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6620)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 340, l'Amministrazione comunale di Pago Veiano (Benevento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6621)

Autorizzazione al comune di Campoli Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 339, l'Amministrazione comunale di Campoli Monte Taburno (Benevento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.145.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6623)

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 341, l'Amministrazione comunale di Cerreto Sannita (Benevento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6622)

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 5, l'Amministrazione comunale di Staiti (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.295.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6624)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Caridà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 4, l'Amministrazione comunale di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6625)

Autorizzazione al comune di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 400, l'Amministrazione comunale di Santi Cosma e Damiano (Latina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6626)

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 361, l'Amministrazione comunale di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6627)

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 349, l'Amministrazione comunale di Giuliano di Roma (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 655.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6628)

Autorizzazione al comune di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 348, l'Amministrazione comunale di Colfelice (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.923.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6629)

Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 350, l'Amministrazione comunale di Casalattico (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.303.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6630)

Autorizzazione al comune di Oria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 328, l'Amministrazione comunale di Oria (Brindisi), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 80.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6637)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Campobasso colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 25 maggio 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Compobasso, colpite nel periodo giugno 1958-dicembre 1959, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Castellino sul Biferno, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli e Ururi.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'esercizio 1958-1959 e per il 2° semestre 1959.

(6598)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Rieti colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 25 maggio 1961 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Rieti colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Colli di Labro, Greccio, Magliano Sabino, Rieti e Contigliano.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6601)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Roma colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 4 luglio 1961 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Roma colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Ponzano Romano e San Oreste.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6602)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Vercelli colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1961 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Vercelli colpite, nell'anno 1960, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Arborio, Cascine San Giacomo, Desana, Greggio, Villarboit.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6603)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cosenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 8 giugno 1961 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Cosenza colpite, nell'anno 1960, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Bocchigliero e Longobucco.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6604)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 17 ottobre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,75	620,85	620,77	620,68	620,63	620,65	620,60	620,65	620,70
$ Can.	602,50	602,50	602,50	602,45	601 —	602,42	602,50	602,40	602,50	602,40
Fr. Sv.	143,57	143,68	143,69	143,66	143,62	143,57	143,62	143,55	143,57	143,65
Kr. D.	90,13	90,14	90,12	90,16	90,20	90,13	90,125	90,13	90,13	90,12
Kr. N.	87,19	87,20	87,215	87,21	87,15	87,19	87,195	87,20	87,19	87,20
Kr. Sv.	120,14	120,15	120,10	120,105	120,10	120,13	120,11	120,15	120,14	120,15
Fol.	172,18	172,17	172,15	172,07	172,10	172,16	172,05	172,20	172,17	172,18
Fr. B.	12,47	12,472	12,475	12,471	12,46875	12,47	12,47	12,46	12,47	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,25	126,30	126,32	126,29	126,20	126,25	126,27	126,25	126,26	126,25
Lst.	1747,15	1747,55	1747,50	1747,45	1747,25	1747,10	1747,35	1747,10	1747,15	1747,25
Dm. occ.	155,32	155,28	155,33	155,295	155,25	155,30	155,255	155,30	155,32	155,30
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,05	24,03875	24 —	24,03	24,04	24,03	24,03	24,04
Escudo Port.	21,78	21,78	21,75	21,785	21,60	21,78	21,77	21,77	21,78	21,77

Media dei titoli del 17 ottobre 1961

Rendita 3,50 % 1906	82,95
Id. 3,50 % 1902	82,90
Id. 5 % 1935	105,825
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,775
Id. 5 % 1936	102,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,725

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1962)	101,725
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	102,275
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	102,35
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	102,475
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	102,675
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	102,925
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	102,95
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	103,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	102,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1961

1 Dollaro USA	620,71
1 Dollaro canadese	602,475
1 Franco svizzero	143,64
1 Corona danese	90,141
1 Corona norvegese	87,202
1 Corona svedese	120,107
1 Fiorino olandese	172,06
1 Franco belga	12,47
1 Franco nuovo (N.F.)	126,28
1 Lira sterlina	1747,40
1 Marco germanico	155,275
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,777

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami a tre posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, con il quale è stato istituito il ruolo organico della carriera di concetto del personale degli aeroporti civili del Ministero difesa-Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il dcreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a tre posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili del Ministero difesa-Aeronautica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: maturità classica, maturità scientifica, abilitazione tecnica (commerciale o industriale, o per geometri, o nautica, o agraria).

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere sempre tenuto buona condotta;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 40 per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di anni trentadue di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal presente articolo, purchè complessivamente non superino i quaranta anni;

4) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari, dei ruoli aggiunti e per gli operai di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno, inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione, o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) indicare le eventuali lingue estere conosciute, oltre l'inglese, nelle quali il candidato intenda sostenere le prove d'esame facoltative;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

e) dichiarare se siano, o meno, impiegati dello Stato, di ruolo o non di ruolo, indicando, in caso positivo, l'Amministrazione, la qualifica e la categoria di appartenenza.

Gli impiegati della carriera esecutiva dovranno dichiarare, oltre al titolo di studio posseduto, anche la qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, potrà essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dal l'art. 4 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto ministeriale, sarà così composta:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, presidente;

due funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, membri;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame, membri.

Disimpegnerà la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa, con la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

La Commissione esaminatrice avrà la facoltà di aggregarsi membri aggiunti per gli esami facoltativi di lingue estere e per le seguenti materie speciali: meteorologia, aerologia e geografia.

Art. 8.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma e consteranno di due prove scritte e di una prova orale, sulle materie di cui al programma seguente:

Prove scritte:

1) Tema di italiano su argomenti di cultura generale;

2) Versione di un brano dall'italiano all'inglese. (E' consentito l'uso del vocabolario).

Prova orale:

1) Elementi di legislazione aeronautica. (Codice della navigazione);

2) Elementi di diritto internazionale;

3) Elementi di diritto pubblico e privato;

4) Nozioni di storia dal 1815 ad oggi ed elementi di geografia generale;

5) Nozioni di meteorologia e di aerologia generale;

6) Lingua estera obbligatoria: inglese;

7) Lingue estere facoltative: francese, tedesco, spagnolo.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 9.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi, nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima, e riceveranno contestualmente l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, aggiungendo a quest'ultimo il voto di 0,50 per ogni prova facoltativa di lingua estera superata.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Art. 10.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire al Ministero difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui ai commi seguenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che abbiano preso parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta per la liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i document in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali, ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato, dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e — tenuto conto, in base alle vigenti disposizioni, dei titoli prodotti dagli interessati — verranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che, per la partecipazione al concorso, si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 10;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale del Tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 100, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) diploma originale, o copia su carta da bollo da L. 200 del titolo di studio richiesto nel precedente art. 2, lettera *a*), autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale stesso o al quale deve essere prodotto tale documento o presso il quale il predetto originale è stato depositato ovvero da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, sulla prescritta carta legale, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere costitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, da un medico militare, oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per cause di servizio dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro;

8) copia dello stato di servizio civile, rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 200. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto di una pubblica Amministrazione. Gli impiegati non di ruolo dovranno presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 13.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), e 7) del precedente art. 12, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato dovrà essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 11 e aventi la qualifica di dipendenti statali di ruolo organico o di ruolo aggiunto dovranno presentare, nel termine previsto dall'art. 12, primo comma, soltanto la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e il certificato medico.

Art. 15.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 16.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 12, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 17.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con il trattamento economico previsto per il personale della carriera di concetto del coefficiente 202.

Ai vincitori del concorso che provengono da altri ruoli del personale statale compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Art. 18.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di prima classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 19.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato saranno dichiarati rinunciatari, senza bisogno di diffida.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1961
Registro n. 33 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 37

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta bollata da L. 200 e da inviarsi in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale competente entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Reparto 1° - Divisione 1ª - Sez. 1ª
ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in (provincia di . , via . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili, di codesto Ministero difesa-Aeronautica.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
1) è nato a . . (prov. di . . .) il . . .,
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . .,
4) non ha riportato condanne penali (2);
5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . ., conseguito presso . . in data . . . .,
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .,
7) ha diritto (3) all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè . . . .,
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso enti aeronautici;
9) intende sostenere, oltre la prova di esame obbligatoria di lingua inglese, la prova facoltativa nelle seguenti lingue estere (4) . . .,
10) è impiegato dello Stato (5) ed appartiene all'Amministrazione . . con la qualifica . . . .,

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . . .

Firma (6) . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.
(4) Le lingue estere su cui il candidato può chiedere di sostenere la prova facoltativa d'esame sono da scegliere fra le seguenti: francese, tedesco e spagnolo.
(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati aventi rapporto d'impiego con la pubblica Amministrazione.
(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6393)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della 2ª Sottocommissione esaminatrice presso il Compartimento di Milano, incaricata dell'espletamento del pubblico concorso a ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1418, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria delibera n. 144/P.2.1.1. del 29 aprile 1961 con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso sopra citato;
Considerato che presso il Compartimento di Milano la prova scritta del concorso di che trattasi è stata portata a termine da un numero di candidati superiore a tremila;

Delibera:

Art. 1.

Per l'espletamento del concorso citato nelle premesse, è nominata, presso il suddetto Compartimento di Milano, una Sottocommissione così composta:

2ª Sottocommissione

Membri:
Hurle Giuseppe, segretario capo;
Ghisalberti geom. Carlo, segretario tecnico capo.

Segretario:
D'Agostino geom. Rino, segretario principale.

Art. 2.

Il segretario principale Bandi geom. Mario è nominato segretario della prima Sottocommissione del concorso di cui sopra in sostituzione del segretario tecnico capo Ghisalberti geom. Carlo, nominato membro della 2ª Sottocommissione.

Art. 3.

L'interprete di 1ª classe Calà Salvatore è nominato membro aggiunto per le prove di lingua tedesca presso le anzidette Sottocommissioni.

Roma, addì 2 ottobre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(6659)

Nomina della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso a duecento posti di aiuto applicato in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello « Stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato ».
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1961, n. 453, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 239 del 25 settembre 1961, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di aiuto applicato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso a duecento posti di aiuto applicato, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Anetrini dott. rag. Cesare, direttore compartimentale.

Membri:
Pera dott. Carlo, ispettore capo superiore;
Passaro dott. Antonio, ispettore principale;
Liberati Antonio, ispettore capo a riposo;
Pascone Mario, ispettore capo a riposo.

Segretario:
Bernardi Alberto, segretario capo.

Roma, addì 2 ottobre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(6657)

Nomina di una Sottocommissione presso il Compartimento di Roma, incaricata dell'espletamento del pubblico concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto la propria delibera n. 2/P.2.1.1. in data 1° luglio 1961, con la quale è stato provveduto a nominare le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Considerato che presso il Compartimento di Roma ha portato a termine la prova scritta del concorso di che trattasi un numero di candidati superiore a tremila;

Delibera:

Per l'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione citato nelle premesse, è nominata presso il suddetto Compartimento di Roma, una Sottocommissione così composta:

Membri:
Opromolla Francesco, capo stazione superiore;
Pierangeli Pierino, ispettore di 1ª classe a riposo;

Segretario:
Vinci Antonio, segretario capo.

Roma, addì 30 settembre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(6655)

Nomina della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso a dieci posti di elettricista in prova per le navi-traghetto nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1961, n. 3388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 131 del 29 maggio 1961, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di elettricista in prova nei ruoli del personale dell'Azieda autonoma della ferrovie dello Stato per il servizio delle navi-traghetto;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso a dieci posti di elettricista per le navi-traghetto, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Scarsini dott. ing. Giuseppe, ispettore principale.

Membri:
D'Angelo Umberto, direttore macchina di 1ª classe;
Longobardi Enrico, ispettore capo a riposo.

Segretario:
Furlan Pietro, segretario principale.

Roma, addì 4 ottobre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(6656)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso, per esami e per titoli a quarantatre posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato.

La prova scritta del concorso, per esami e per titoli, a quarantatre posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato (decreto ministeriale 15 febbraio 1961, *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1961, n. 113), avrà luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, (aule *A* e *B*) il giorno 9 dicembre 1961 alle ore 8.

(6647)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorso per esami per il conferimento di cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale del personale del ministero dell'interno n. 14 del 15-31 luglio 1961, pubblica il decreto ministeriale 31 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 368, che approva le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei nel concorso per esami per il conferimento di cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1959.

(6550)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.